

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro

Signori Deputati

15

All'art. 6 della legge d'approvazione del Bilancio Unico all. 8 per il 1874, indicata col n. 2000 del 1874, venne fatta facoltà al M. ministro di finanze di alienare ai pubblici incanti le Azioni delle Ferrovie di Susa e di Ivrea di proprietà dello Stato il cui valore era stato previsto in L. 4136,000. alla categoria n. 11. del Bilancio suddetto.

Le circostanze eccezionali economiche e politiche tali che grave danno vennero a far retrocedere i valori industriali e il Ministero nell'interesse del Tesoro e del commercio in un tempo non ha creata opportuna fin qui si espone in vendita sul nuovo Bilancio della legge suddetta una così grande quantità di Azioni.

Altrimenti si può dire che un contratto
di vendita, per cui si prova un profitto, non
in cui si è investito un certo capitale,
potrebbe servire a conciliare i vantaggi per
suo conto ed evitare trattative e contrattazioni
potrebbe essere fatto a parte, talché non
rispondesse l'assunzione di quell'attività
a trattativa privata, anziché ad un
negli procedimenti di questi contrattamenti
e quindi si eviterebbe il peso probatorio che
prima di un tale contratto, e perché il
contratto pubblico e regolare, e della
sua verità si può fare un'ipotesi di
Altrimenti può essere ragione di maggior
utilità nei tribunali di commercio.

È opportuno all'oggetto di porre il
Governo in grado di profittare delle
occupazioni più favorevoli che si presentano,
fa seguire la vendita di cui si tratta
in denaro e proporsi di ricevere in
legge. Nel Decreto del 1890,
un articolo che faccia facoltà al
Ministro di Finanze di concedere
a tale alienazione anche per mezzo
di trattative private, e che potrebbe
essere del tenore seguente.
" Alienazione delle azioni delle
" Ferrovie di Susa e di Novara
" di proprietà dello Stato autorizzate
" dall'art. 6 della legge 20. luglio 1877.
" per la vendita del 10. giugno di
" Finanze, anche col mezzo di trattative
" private. —